

N. 01667/2015 REG.PROV.CAU.

N. 02339/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2339 del 2015, proposto da:

Impresud S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso l'avv. Anna Bei in Roma, Via Ovidio, 10, c/o lo Studio Rosati;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Comune di Trentola Ducenta;
Consorzio Sinergie a r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Tozzi, con domicilio eletto presso l'avv. Lodovico Visone in Roma, Via del Gesù, 62;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 01555/2015, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per tre anni nel territorio del Comune di Trentola Ducenta.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche e del Consorzio Sinergie a r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento sia del ricorso principale che del ricorso incidentale di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Luigi Adinolfi e Luca Tozzi;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, l'insussistenza del fumus boni iuris sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale, atteso che (con riguardo all'appello principale) nello specifico caso in esame la richiesta di chiarimenti in ordine al pregiudizio penale contestato appare, allo stato, legittimare ed imporre una specifica pronuncia dell'Amministrazione, nel caso in esame omessa; con riguardo all'appello incidentale, risulta allo stato effettivamente carente l'avvalimento effettuato dall'impresa, avvalimento che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, deve essere specifico e concreto;

Ritenuto, in ogni caso, per quanto riguarda la posizione dell'appellante principale, che l'offerta della medesima appare carente sotto il profilo dell'indicazione dei

costi della sicurezza, fermi restando gli approfondimenti sul punto che sono propri della fase di merito e fermo restando che dovrà riservarsi al merito ogni conseguente valutazione sull'esigenza dell'esame incrociato del ricorso principale di primo grado e di quello incidentale;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2339/2015).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)